

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 MAR. 1999

23 MAR. 1999

ABBI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 112 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

SADALONI	Pietro	Presidente	GIASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERNANDEZ	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONACONTA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	SUZZIVELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - CIOFFARELLI - MARRONI - META

DELIBERAZIONE N° 1441

OGGETTO: Potenziamento con prodotto G.P.L. dell'Area di Servizio Autostradale "La Macchia Ovest" sita lungo l'arteria Autostradale Al Roma - Napoli - di proprietà' della Soc. Esso.



OGGETTO: Potenziamento con prodotto GPL dell'area di servizio autostradale "LA MACCHIA OVEST" sita lungo l'arteria autostradale A1 Roma - Napoli di proprietà della Soc. ESSO.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Arma S.E.A.P.

- VISTO L'art. 105 lettera f) del decreto legislativo n. 112/98 con cui vengono attribuite alle regioni le funzioni relative al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi anulari;
- VISTO il D.I. n. 5/3227 del 9.7.1997, con il quale è stata rinnovata alla Soc. ESSO ITALIANA S.p.A. - con sede in Roma Viale Castello della Magliana, 25 - la concessione per installare ed esercire l'impianto per la distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione sito nel Comune di Anagni sull'area di servizio "La Macchia Ovest" dell'autostrada Roma - Napoli;
- VISTA la richiesta della Soc. ESSO del 07.09.1998, inoltrata al Comune di Anagni e trasmessa, da quest'ultimo, per competenza a questa Regione, tendente ad ottenere il potenziamento, con una colonnina a doppia erogazione di GPL e ad interrare un serbatoio della capacità di mc. 30 contenente il medesimo prodotto, dell'area di servizio autostradale "LA MACCHIA OVEST" ubicata lungo l'arteria autostradale A1 Roma - Napoli nel territorio del Comune di Anagni;
- VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio Tecnico di Finanza di Roma in data 24.09.1998 n. 23042;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Frosinone in data 25.09.1998 n. 11376/98;
- VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone, Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene Pubblica Anagni del 09.10.1998 n. 1920;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Soc. Autostrade S.p.A. con nota avente come riferimento COM/SGC-LVR/ASF/MM, ricevuta da questa Regione in data 09.11.1998;
- VISTE le dichiarazioni sostitutive della certificazione antimafia rilasciate in data 4 febbraio 1999 in presenza del Notaio Maria Chiara Bruno dal Dr. GARY MARTIN WEED in qualità di Vice Presidente della ESSO ITALIANA S.p.A. e dell'Ing. ADRIANO PIGLIA in qualità di Presidente e legale rappresentante della ESSO ITALIANA S.p.A.;
- RITENUTO di poter accogliere la richiesta di cui trattasi:

DELIBERA

Art. 1-La Società ESSO ITALIANA S.p.a. con sede in Roma - Viale Castello della Magliana n. 25 è autorizzata a potenziare, nel rispetto delle norme vigenti, l'area di servizio autostradale "LA MACCHIA OVEST" ubicata lungo l'arteria autostradale A1 Roma Napoli e ricadente nel territorio del Comune di Anagni, con una colonnina a doppia erogazione per GPL per autotrazione e ad interrare un serbatoio della capacità di mc. 30 contenente il medesimo prodotto.

A lavori ultimati l'impianto risulterà costituito dai seguenti distributori:

- n. 4 a doppia erogazione multiprodotto per benzina super/benzina super senza piombo;
- n. 2 a doppia erogazione multiprodotto per benzina super/benzina super senza piombo/gasolio;



- n. 2 a doppia erogazione per gasolio/gasolio;
- n. 8 a singola erogazione per gasolio;
- n. 1 a singola erogazione per miscela collegata alla benzina senza piombo;
- n. 1 a doppia erogazione per GPL/GPL;

collegati ai seguenti serbatoi metallici interrati:

- n. 6 da mc. 25 ciascuno per benzina super;
- n. 5 da mc. 25 ciascuno per benzina super senza piombo;
- n. 10 da mc. 25 ciascuno per gasolio;
- n. 1 da mc. 30 per GPL
- n. 1 da mc. 0,300 per olio da miscela;

nonché dai seguenti serbatoi metallici interrati:

- n. 1 da mc. 10 per gasolio riscaldamento locali;
- n. 1 da mc. 5 per raccolta olio esausto.

Nell'impianto anzidetto potranno essere detenuti, in apposito locale, mc. 15 di olii lubrificanti in confezioni varie sigillate.

Art. 2-Il potenziamento dell'impianto di cui al precedente art. 1 dovrà essere posto in esercizio, sotto pena di decadenza del presente ~~delibera~~ ^{delibera} entro il termine massimo di anni uno dalla data di consegna del presente ~~delibera~~ ^{delibera} *SSA*.
 Dietro motivata richiesta della Società, potrà essere accordata una proroga di anni uno per la ultimazione dei lavori, sempreché tale domanda venga presentata almeno tre mesi prima della scadenza del citato periodo di anni uno.

Nell'esecuzione dei lavori la Società concessionaria dovrà attenersi a tutte le eventuali condizioni stabilite dal Comune di Anagni, nonché dell'Ente concessionario della strada.

Art. 3-L'esercizio delle nuove apparecchiature, indicate nella domanda di potenziamento citata nelle premesse della presente delibera, è subordinato all'esito del collaudo che sarà effettuato, su richiesta della Società concessionaria alla Regione Lazio - Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Ufficio carburanti, da un'apposita Commissione di cui faranno parte due rappresentanti dell'Ufficio carburanti regionale, uno dei quali in veste di Presidente e l'altro di Segretario, nonché un rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Frosinone ed un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza di Roma.

Alle operazioni di collaudo parteciperanno, anche, rappresentanti della Società concessionaria.

Il verbale di collaudo verrà stilato in quattro copie firmate in originale dai componenti la Commissione e dal rappresentante della Società e ad ognuno dei quali verrà consegnato uno degli originali.

Il rimborso spese spettante ad ogni componente la Commissione di collaudo, dovrà essere corrisposto, dalla Società concessionaria, al termine della seduta del collaudo stesso facendo riferimento a quanto stabilito dall'articolo 20 della Legge Regionale 62/94 e tenendo presente la sostituzione del componente comunale, in qualità di Segretario, con altro rappresentante regionale che svolge le medesime funzioni.

Qualora il collaudo non venga effettuato con esito positivo entro i termini di cui ai precedenti comma uno e due oppure risulti dal collaudo che la Società concessionaria non si sia in tutto o in parte attenuta alle prescrizioni legislative e regolamentari ed a quelle contenute nella presente delibera, sarà imposto un termine per l'adempimento, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.



Art. 4-Restano ferme tutte le altre condizioni e clausole contenute nel decreto di rinnovo concessione D.I. n. 5/3227 del 9.7.1997 citato nelle premesse della presente delibera

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

15 APR 1

